

*Giovanni Piccirilli**
LUISS Guido Carli di Roma

L' "IDENTITÀ COSTITUZIONALE" ITALIANA NELLA COSTITUZIONE COMPOSITA EUROPEA

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2021.018>

Date of receipt: 19.10.2021

Date of acceptance: 28.11.2021

The Italian “constitutional identity” in the European composite constitution. The concept of “constitutional identity” is not an original elaboration of Italian constitutionalism. Indeed, its recent use during the so-called the Taricco saga confirms that the interaction between the Italian and the European constitutional systems involves not only a progressive legal integration, but also an osmosis between the fundamental conceptual categories. Before the entry into force of the Lisbon Treaty (i.e. the moment in which the concept of constitutional identity of the EU MS is affirmed) the case law of the Italian Constitutional Court had made reference to “constitutional identity”, but in completely different contexts and with a completely domestic meaning (see decisions nos. 203/1989 and 262/2009). Differently, order n. 24/2017 puts art. 4(2) TEU in continuity with the counter-limits doctrine, according to a vision that appears to be far more cooperative than constitutional courts of other MS. Finally, Italian approach to the topic has been recently labelled as “seductive”, emphasizing its relational nature. This interpretation further confirms the contribution of the Italian Constitutional Court to the elaboration principle of “openness” as a core part of the national constitutional identity.

* Prof. dr. Giovanni Piccirilli – Professore associato di diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, LUISS Guido Carli, ORCID: 0000-0001-9946-0303, e-mail: gpiccirilli@luiss.it.

Keywords: constitutional identity, constitutional court, the Lisbon Treaty, Taricco saga.

Sommario. Il concetto di “identità costituzionale” non è una elaborazione originaria del costituzionalismo italiano. Anzi, il suo recente utilizzo nel corso della c.d. vicenda Taricco testimonia come l’interazione tra ordinamento costituzionale italiano e Unione europea comporti non soltanto una progressiva integrazione giuridica, ma anche una osmosi tra le categorie concettuali fondamentali. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (ossia del momento in cui a livello di Unione europea si afferma il concetto di identità costituzionale degli Stati membri) la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana aveva sì utilizzato il concetto di “identità costituzionale”, ma in contesti completamente diversi e con significati del tutto “interni” (v. sentt. nn. 203/1989 e 262/2009). L’utilizzo fattone invece nella ord. n. 24/2017 pone il nuovo contenuto dell’art. 4 (2) TUE in piena continuità con la dottrina dei controlimiti, secondo una visione che appare maggiormente cooperativa rispetto a ulteriori approcci seguiti dalle Corti costituzionali di ulteriori Stati Membri. Da ultimo, è stata proposta una interpretazione del contributo della Corte costituzionale italiana alla difesa della identità costituzionale nazionale in chiave “seduttiva”, enfatizzandone la natura relazionale e il contributo alla elaborazione del di “apertura” dell’ordinamento quale parte integrante della identità costituzionale italiana.

Parola chiave: identità costituzionale, Corte costituzionale, Trattato di Lisbona, vicenda Taricco.

1. UNA TRADIZIONE COSTITUZIONALE BASATA SUI “CONTROLIMITI”, NON SULLA “IDENTITÀ COSTITUZIONALE”

Il dibattito sui temi della protezione della “identità costituzionale” è particolarmente vivace nell’Unione europea e nei suoi Stati membri. Ad alimentare la discussione non è stata soltanto l’innovazione, lessicale e contenutistica, del Trattato di Lisbona – che ha condotto a una nuova versione delle disposizioni sul punto con il nuovo testo dell’art. 4(2) TUE (Faraguna, 2021, p. 427 et seq.) –, ma soprattutto è all’attività di diverse Corti costituzionali nazionali che si deve una enfasi senza precedenti sulla *identity review*: si pensi alle pronunce rese, visto l’ambito che qui interessa, non solo in Italia¹ e Polonia², ma

¹ V., infra, Corte cost., ord. n. 24 del 2017.

² Corte costituzionale polacca, caso K32/09 Trattato di Lisbona, 24 novembre 2010.

anche in Ungheria³, Belgio⁴ e, significativamente, Germania⁵. Il dato in sé è già molto interessante: è solo con il raggiungimento di un avanzato stato di inte(g)razione tra gli ordinamenti che possono iniziare a sorgere, diffusamente, tematiche "identitarie". E il nuovo quadro "costituzionale" fornito dal Trattato di Lisbona ha offerto strumenti e contesto per la loro emersione.

In questo breve contributo si vogliono raccogliere i casi e evidenziare i modi secondo cui anche la giurisprudenza costituzionale italiana è venuta ad abbracciare il lessico della "identità costituzionale", pur provenendo da un itinerario interpretativo (e una pratica giurisprudenziale) che non si basava su di esso. Come è noto, infatti, l'idea di un limite invalicabile alla interazione con altri ordinamenti è ben presente nel diritto costituzionale italiano; ma questa non è stata originariamente declinata come protezione di una "identità costituzionale" propria dell'ordinamento italiano, intangibile mediante interventi "esterni". Il contributo originale dell'elaborazione costituzionalistica italiana è stato strutturato nel senso della individuazione dei c.d. "principi supremi"⁶, sottratti anche alla revisione costituzionale, che dal punto di vista della dinamica relazionale con altri ordinamenti si congiungono ai notissimi "controlimiti", la cui elaborazione – per altro – si deve alla concettualizzata operata in relazione all'attività della Corte costituzionale proprio riguardo ai rapporti con il diritto delle Comunità europee. L'evoluzione (quasi cinquantennale) di questo approccio ha tuttavia condotto ad approdi assai simili (se non del tutto sovrapponibili) al concetto di "identità costituzionale", nei sensi che qui si proverà ad illustrare.

La possibile (parziale o totale) sovrapposizione sostanziale tra i vari concetti ora richiamati sconta tuttavia – e in maniera non indifferente per quanto qui interessa – le differenti tradizioni interpretative nazionali, per cui può essere utile ricordare come, all'interno del diritto costituzionale italiano sia "nato" il concetto che per primo ha innescato il percorso interpretativo che, come si vedrà, è poi giunto a saldarsi con quello di "identità costituzionale".

L'espressione "controlimiti" è notoriamente costruita a partire dalla formulazione dell'art. 11 della Costituzione, individuando quei confini da opporre alle "limitazioni di sovranità" alle quali l'Italia può consentire. A coniare il termine non è stata tuttavia la Corte costituzionale che, come si vedrà, ne ha

³ Corte costituzionale ungherese 12 luglio 2010, 143/2010.

⁴ Corte costituzionale belga, decisione n. 62/2016, 28 aprile 2016.

⁵ Seppure in un caso al limite tra *identity review* e controllo *ultra vires*, si v. Tribunale costituzionale federale tedesco, caso C-493/17, *Weiss*.

⁶ Corte cost., sent. 1146 del 1988.

fatto ricorso nelle proprie pronunce una sola volta, per altro non in riferimento al rapporto con il diritto UE, nella sent. 238 del 2014⁷. Generalmente, si attribuisce la diffusione del termine alla celeberrima nota a sentenza, relativa alla pronuncia n. 183 del 1973 (c.d. caso *Frontini*), di Paolo Barile nota nella quale, in realtà, si utilizza l'espressione (più immediatamente ricavata dal lessico della Costituzione) "controlimitazioni" (Barile, 1973, p. 2406 et seq.). Tuttavia, questa ricostruzione sembra dimenticare che lo stesso Barile aveva usato la stessa espressione ben prima, negli scritti per il ventennale dei lavori dell'Assemblea costituente (Barile, 1969, p. 35 et seq., spec. p. 49), in, e che ancora in precedenza avesse offerto profetiche riflessioni sui "limiti alle limitazioni di sovranità" (Barile, 1966, p. 14 et seq., spec. p. 23).

Ad ogni buon conto, la teoria/dottrina dei "controlimiti" caratterizzerà in maniera estremamente influente la giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione ai rapporti con il diritto comunitario. Aspetto spesso sottovalutato è stata l'occasione originaria dalla quale nacque la pronuncia *Frontini*, e il particolare rilievo che, in quella circostanza e nella strutturazione della definizione della decisione ebbe l'istituto della "riserva di legge" (Piccirilli, 2019). Si trattava infatti di uno dei primi casi nei quali ci si poneva il problema della permeabilità da parte delle fonti delle comunità europee nelle aree sulle quali insistevano riserve di legge disposte dalla Costituzione. Se, fino ad allora, il rapporto tra diritto interno e diritto comunitario era stato risolto nel confronto cronologico tra due norme di diritto interno (la norma di interesse nel processo principale e la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati delle CE), l'incidenza su un ambito riservato interponeva un argomento gerarchico che richiedeva ulteriori strumentari interpretativi.

L'impasso fu risolto dalla Corte costituzionale "triangolando" norme di interesse, riserva di legge e art. 11 della Costituzione, individuando in quest'ultima la "chiave" che potesse permettere la deroga alle ulteriori disposizioni costituzionali fondanti riserve di legge, abilitando così le fonti sovranazionali all'ingresso in tali ambiti materiali. È da questa combinazione che emerge la stretta connessione tra riserve di legge e diritti fondamentali (anzi, inalienabili), da un lato, e art. 11 della Costituzione, dall'altro. Questa connessione ha finito

⁷ Ivi, § 3.2. in dir.: «Non v'è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un "limite all'ingresso [...] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma della Costituzione" [...] ed operino quali «controlimiti» all'ingresso delle norme dell'Unione europea [...], oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato».

per consegnare alla Corte costituzionale un ruolo di "controllore" sul diritto europeo "in entrata", se del caso impedendone l'applicazione nell'ordinamento nazionale mediante l'attivazione dei controlimiti.

Nella triangolazione descritta, tuttavia, il ruolo della riserva di legge e la configurabilità di una sua deroga in forza del ricorso all'art. 11 della Costituzione ha finito nel tempo per dissolversi nella più generale problematica dei controlimiti. Una volta assodata la mediazione dell'art. 11 della Costituzione e, dunque, per tale tramite, la capacità derogatoria delle fonti dell'Unione europea rispetto alle disposizioni costituzionali istitutive di riserve di legge (Catarbia, Weiler, 2000, p. 187), l'oggetto della deroga non poteva non passare in secondo piano. Solo una eventuale attivazione dei controlimiti avrebbe potuto ripristinare lo *status quo ante*, interrompendo la possibilità di deroga e, così, riattivando l'opposizione delle riserve di legge alle fonti europee.

Benché la dottrina dei controlimiti, pur con le sue successive rielaborazioni, abbia caratterizzato sin dai primi anni '70 l'approccio della Corte costituzionale alla interazione con gli altri ordinamenti, come si è detto, solo nel 2014 il termine "controlimiti" è stato effettivamente usato in motivazione. In precedenza, non è certo stata offerta una coerenza linguistica e concettuale sul tema, avendo la Corte fatto ricorso a numerose locuzioni simili o analoghe, pur con una sostanziale coerenza di fondo (Fraguna, 2015, p. 27, che la qualifica come «una Babele terminologica e concettuale»). Da ultimo, è stata introdotta, con l'ordinanza n. 24 del 2017 – ossia, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale che è parte integrante della c.d. "saga Taricco" – anche l'ulteriore categoria della "identità costituzionale", facendo espresso riferimento all'art. 4(2) TUE.

In questo breve contributo si proverà a offrire una sintetica panoramica di questa evoluzione, soprattutto al fine di evidenziare che, ancora una volta, a fronte di una crescente varianza nel lessico impiegato dalla Corte costituzionale, i contenuti sostanziali non sembrano mutare, confermando una linea di tendenza da considerarsi ormai più che consolidata.

2. IL CONCETTO DI "IDENTITÀ" (NAZIONALE E COSTITUZIONALE) NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA PRECEDENTE ALLA "SAGA TARICCO"

È interessante "spigolare" nella giurisprudenza costituzionale precedente alla saga Taricco, alla ricerca dell'uso che era stato fatto del concetto di "identità", nazionale e costituzionale, da parte della Corte costituzionale nelle proprie pronunce. Si nota infatti come i casi nei quali ricorrono tali espressioni non

sono legati alla integrazione sovranazionale, ma si tratta comunque di importanti pronunce relative alla identificazione di limiti assoluti dell'ordinamento, relativi tuttavia alla sfera interna e agli oggetti non assoggettabili a revisione costituzionale (o comunque che non avrebbero tollerato la compressione dei principi supremi).

Il primo dei due casi che qui interessano è la celeberrima sentenza n. 203 del 1989, che ha sancito l'identificazione della laicità quale principio supremo dell'ordinamento (nel trentennale della pronuncia Cardone, Croce, 2021). In quella occasione il riferimento operato in motivazione fu alla "identità nazionale", e in particolare a quel suo "connotato [...] da farsi maturare nella scuola di Stato", relativamente all'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'obbligo nel corso del periodo fascista (per altro, apertamente qualificato come "Stato etico"). Insomma, il riferimento ai profili identitari non è effettuato al fine di individuare un limite invalicabile dell'ordinamento costituzionale, ma a proposito della distinta esperienza costituzionale precedente. Tuttavia, non appare privo di significato che proprio in una pronuncia in cui si individua un principio supremo dell'ordinamento l'argomentazione della Corte abbia condotto al lessico della "identità" degli ordinamenti.

Più recentemente, e con una finalità più vicina agli scopi di questo breve contributo, è la sentenza n. 262 del 2009, con cui si è dichiarata l'incostituzionalità delle disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (cd. "lodo Alfano"). In quella occasione la Corte fece espresso riferimento alla "identità costituzionale" italiana, senza alcun riferimento all'interazione tra ordinamento interno e ordinamento europeo, ma al diverso fine di ascrivere a tale (imprecisata) locuzione – per altro in un momento nel quale il Trattato di Lisbona doveva ancora entrare in vigore – il sistema delle prerogative, regolato da norme costituzionali, che conduce alla possibile differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione dei titolari o dei componenti di un organo costituzionale⁸.

Anche in questo caso, è interessante che proprio il lessico identitario ritorni in relazione ai limiti alla revisione costituzionale, in una pronuncia che si conclude con l'accoglimento della questione (anche) in relazione all'art. 138 Cost.

⁸ V. sent. n. 262 del 2009, § 7.3.2.2. in dir.

3. IL NUOVO RICORSO ALLA "IDENTITÀ COSTITUZIONALE" DI CUI ALL'ART. 4(2) TUE NELLA ORDINANZA N. 24 DEL 2017

L'ordinanza n. 24 del 2017 costituisce invece il primo caso nel quale la Corte costituzionale ha fatto espresso riferimento alla categoria della "identità costituzionale" di cui all'art. 4(2) TUE, per altro affermando il proprio monopolio nella sua interpretazione (e non solo applicazione).

Tale pronuncia, che procede al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito del cd. "caso Taricco", deve essere considerata – quand'anche non se ne condividano pienamente gli intenti o il percorso argomentativo – una decisione importante e innovativa nel lessico, ma da leggersi in continuità con i principi già affermati. In altra sede (Piccirilli, 2017, p. 327 et seq.) si è già provato a evidenziare come il ricorso al rinvio pregiudiziale fosse l'unica alternativa all'accoglimento delle censure dei giudici rimettenti (finalizzate all'attivazione dei controlimiti), una volta che la stessa Corte aveva optato per una piena conferma della giurisprudenza pregressa relativamente alla parte più puramente penalistica delle questioni medesime⁹. Ora ci si vuole soffermare sulla innovazione lessicale recata alla ricostruzione dei rapporti tra Italia e Unione europea, introducendo appunto il riferimento alla "identità costituzionale" nel solco della dottrina dei "controlimiti".

Contestualizzando la pronuncia in parola, può essere utile ricordare che sia il primo caso in cui il rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale sia venuto a "incrociarsi" con i principi supremi. A questo proposito, benché nella pronuncia non difettino argomentazioni sul rapporto tra Costituzione e integrazione europea già presenti nella giurisprudenza pregressa, tra cui il riferimento alle "tradizioni costituzionali comuni" agli Stati membri dell'UE (art. 6 TUE)¹⁰, non si può non cogliere come essa dedichi una parte rilevante della parte motiva alla individuazione e affermazione – nel prisma dell'art. 4(2) TUE – della "identità costituzionale" (italiana), alla quale viene ascritto il prin-

⁹ Infatti, gli elementi che risultano maggiormente condizionanti nella definizione dell'intero ragionamento della Corte sono basati sulla continuità rispetto alla giurisprudenza precedente (benché, forse, motivati in maniera estremamente sintetica, se non proprio apodittica): da un lato, la conferma delle granitiche affermazioni circa la qualificazione della prescrizione come istituto di diritto penale sostanziale, in quanto parte integrante delle condizioni di punibilità; dall'altro il richiamo a una certa concezione del principio di determinatezza in materia penale; infine, l'ascrizione di entrambi gli elementi al «principio supremo» di legalità in materia penale, la cui possibile lesione condurrebbe necessariamente la Corte costituzionale a operarsi in modo da «impedirlo».

¹⁰ Tra le varie, v., in particolare la sent. n. 80 del 2011, spec. § 5.1 e 5.2. in dir.

cipio di legalità in materia penale e, come suo svolgimento concreto, la concezione sostanziale della prescrizione, cui si accennava in precedenza.

Diversamente dagli atti di promovimento del giudizio¹¹, resta del tutto assente una costruzione argomentativa fondata sui “controlimiti” (e la stessa dizione è assente nel testo della pronuncia), se non in maniera ellittica e implicita¹², nonostante gli stessi “controlimiti” fossero emersi in maniera testuale ed esplicita nella giurisprudenza costituzionale immediatamente precedente, sempre in tema di principi supremi (benché con riferimento al diritto internazionale)¹³.

Per un certo verso, l'introduzione, con la pronuncia in commento, della locuzione “identità costituzionale” e la sua esplicita riconduzione all'art. 4(2) TUE potrebbe non essere considerata una mera innovazione lessicale, ipotizzando che questa invece venga a costituire la premessa necessaria per l'apertura dell'argomentazione della Corte a un modo, all'apparenza, del tutto nuovo di intendere la partecipazione italiana all'Unione europea. Del resto, il rilievo fornito dalla Corte costituzionale a tale “identità costituzionale” è vieppiù interessante in quanto si tratta di una categoria derivante da una disposizione del diritto dell'Unione europea (e non della Costituzione italiana), che tuttavia la Corte interpreta e utilizza al fine di misurare su di essa la compatibilità con la regola tratta dalla Corte di giustizia dall'art. 325 TFUE¹⁴. Non a caso, l'art. 4(2) TUE è utilizzato in motivazione ma non riportato nel dispositivo, ossia nelle domande rivolte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. È dunque utilizzato come premessa, come riferimento per l'affermazione del limite al diritto dell'Unione, alla luce del quale l'interpretazione dell'art. 325 TFUE deve essere rivista (o forse semplicemente ribadita in termini più chiari e compatibili con il limite ora individuato).

¹¹ Corte d'appello di Milano, ord. 18 settembre 2015 (r.o. n. 339/2015) e Corte di cassazione, ord. 8 luglio 2016 (r.o. n. 212/2016).

¹² V., al § 2: «l'osservanza dei principi supremi [...] è condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si verificasse il caso [per cui] tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi»; «Se l'applicazione dell'art. 325 del TFUE comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo».

¹³ V. la sent. n. 238 del 2014, spec. al § 3.2. del ritenuto in fatto. P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione...*, cit., p. 12, sottolinea le «evidenti finalità ricostruttive dell'approccio adottato dalla Corte rispetto alla nozione dei controlimiti» che probabilmente giustificano anche la scelta terminologica innovativa.

¹⁴ § 7 della ord. n. 24 del 2017.

Eppure, forse non è opportuno enfatizzare oltre misura le innovazioni lessicali rinvenibili nella pronuncia (ossia, la "sparizione" del termine "controlimiti" e l'inserimento del lessico della "identità costituzionale"). Come la giurisprudenza costituzionale pregressa dimostra, proprio in questi temi è difficile rinvenire una piena coerenza terminologica o un percorso fatto di acquisizioni progressive di concetti poi mantenuti nelle pronunce successive. E allo stesso tempo, potrebbe essere un errore sottovalutare il peso che tali scelte lessicali hanno nel conferire alla pronuncia una caratterizzazione di maggiore "apertura", almeno temporanea, rispetto alla immediata attivazione dei controlimiti, che pure era stata richiesta dai giudici rimettenti.

4. LE EVOLUZIONI RECENTI: L'APPROCCIO "SEDUTTIVO" AL DIALOGO TRA LE CORTI NELLA COSTITUZIONE COMPOSITA DELL'UE

Nello sviluppo successivo della "saga Taricco" la Corte costituzionale ha fatto riferimento alla "identità costituzionale" italiana come mero riferimento alle argomentazioni della pronuncia precedente¹⁵: infatti, nella sent. n. 115 del 2018, che ha in qualche modo "chiuso" la saga, successivamente alla pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, l'"identità costituzionale" non fa più parte della *ratio decidendi*, giungendo alla dichiarazione di infondatezza delle questioni senza ulteriormente praticare un approfondimento interpretativo sul tema¹⁶.

Nel frattempo, tra l'ord. 24 del 2017 e la sent. 115 del 2018, una importante novità era occorsa nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamento italiano e diritto dell'UE. Con un notissimo *obiter dictum* presente nella sent. n. 269 del 2017¹⁷, la Corte ha aperto la strada a una sostanziale inversione dell'ordine dei rimedi percorribili nei casi di doppia pregiudizialità rela-

¹⁵ V., nella sent. n. 115 del 2018, § 5. e § 11., di mero rinvio all'ordinanza n. 24 del 2017 e alla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia.

¹⁶ Analoga finalità sembra avere il successivo richiamo, sempre al tema della «identità costituzionale» operato nella sent. n. 278 del 2020, per altro ancora sul tema della prescrizione del reato (v. § 10. in dir.).

¹⁷ Corte cost., sent. n. 269 del 2017, § 5.2. in dir.: «questa Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 del TFUE».

tivi a diritti disciplinati dalla “sopravvenuta” Carta dei diritti, antepo-
nendo la questione di costituzionalità all’esperienza del rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia.

Se, rispetto al diritto dell’Unione europea, la “svolta” operata con la sen-
tenza n. 269 del 2017 è stata almeno presentata come coerente con l’approccio al
rapporto tra i due ordinamenti fatto proprio dalla Corte di giustizia¹⁸, dal punto
di vista interno essa costituisce indubitabilmente una novità rilevante e, poten-
zialmente, dirompente (Scaccia, 2018, p. 1, che la definisce «la più rilevante
novità giurisprudenziale nei rapporti fra diritto interno e diritto eurounitario
dopo la sentenza Granital n. 170 del 1984»). Si tratta di una sostanziale sovver-
sione di decenni di evoluzione giurisprudenziale sul rapporto tra ordinamento
interno e ordinamento dell’Unione europea, con possibili ricadute sulla sua uni-
forme applicazione tra gli Stati membri. Certo, parte della sua ispirazione è di
matrice “continuista”, operando un forte richiamo al ruolo cruciale del sinda-
cato accentrato sui diritti fondamentali, definito come un “fondamento dell’ar-
chitettura costituzionale”. L’enfasi sul carattere accentrato del giudizio di costi-
tuzionalità è posta anche in relazione alla sua capacità di fornire indicazioni
valide *erga omnes* e dunque di non parcellizzare il sistema di protezione dei
diritti fondamentali, che potrebbe risultare in qualche modo frammentato dalla
fissazione di diversi livelli di tutela nel dialogo tra il singolo giudice ordinario
e le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia in sede di giudizi pregiudiz-
ziali (Komárek, 2007, p. 467 et seq. sostiene l’opportunità di limitare l’accesso
al rinvio pregiudiziale da parte delle corti “inferiori”, così da favorire un dia-
logo tra Corte di giustizia e giurisdizioni superiori dei singoli Stati).

I “seguiti” di questa svolta non hanno tardato a presentarsi. In particolare,
uno di essi ha suscitato particolare interesse, trattandosi del primo, nuovo, rin-
vio pregiudiziale, operato secondo lo schema prefigurato dalla sentenza 269.
Nell’ordinanza n. 117 del 2019, la Corte costituzionale ha, per la prima volta,
richiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla base di una
questione di costituzionalità nella quale l’analisi dei profili di compatibilità con
la Costituzione erano stati (temporalmente e assiologicamente) anteposti alla
verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione. E, in sede di emissione
del rinvio, la Corte costituzionale ha trovato ulteriore occasione per rinnovare
il suo approccio di sistematizzazione e collegamento tra dottrina dei controlli-
miti e tutela della “identità costituzionale italiana”, ponendo in relazione con
quest’ultima proprio le sentenze che avevano in passato caratterizzato il filone
giurisprudenziale relativo alla prima. In particolare, al § 7.1. del Considerato in

¹⁸ V., nel corpo della stessa pronuncia, i riferimenti “adesivi” al caso *Melki*.

diritto, la Corte ha ricollegato i "diritti inalienabili della persona umana (sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 del 1982)" come elementi caratterizzanti "l'identità costituzionale italiana", senza riferimento alcuno ai "controlimiti", né ai "principi supremi". Insomma, nella giurisprudenza più recente della Corte costituzionale italiana, l'identità costituzionale sembra poter ormai essere intesa in senso sinonimo – se non proprio "sostitutivo" – tanto rispetto ai primi, quanto ai secondi.

Volendo, si potrebbe sottolineare la non banale coincidenza di un ricorso al lessico della "identità costituzionale" proprio nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale (così nella n. 24 del 2017, così nella 117 del 2019), secondo una precisa scelta nel senso di far ricorso al lessico dei Trattati (e alla prodromica concettualizzazione che vi conduce), in modo da porsi in maniera più comprensibile e "dialogante" con il giudice del diritto dell'Unione¹⁹. In qualche modo, ciò costituirebbe una conferma della ricostruzione in senso "seduttivo" offerta da Sarmiento dell'approccio percorso dalla Corte costituzionale italiana (Sarmiento, 2021), anche in chiave comparativa con altre Corti costituzionali: non solo una accurata ricostruzione (Filippi, 2021, p. 767 et seq.) degli elementi di fatto e diritto, ma l'aperto ricorso a categorie concettuali comuni, e una costruzione in chiave persuasiva e non conflittuale, in modo da poter al meglio esercitare quelle forma di interazione che – pur nella distinzione delle attribuzioni – sono indispensabili nel quadro della costituzione "composita" dell'UE.

BIBLIOGRAFIA

- Barile, P. (1966). *Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane*, in *La Comunità internazionale*, p. 14 et seq.
- Barile, P. (1969). *Ancora sul diritto comunitario e diritto interno*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze: Vallecchi, p. 35 et seq.
- Barile, P. (1973). *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giurisprudenza costituzionale*, p. 2408 et seq.

¹⁹ Ulteriore elemento "dialogante" sembra essere l'anomala innovazione "tipografica" dell'ordinanza n. 24 del 2017 (poi ripresa anche dalla 117 del 2019): non risultano infatti casi precedenti di paragrafazione numerata di una ordinanza (strutturazione tipica delle sole sentenze), neanche nei due precedenti rinvii pregiudiziali operati con ord. nn. 103 del 2008 e 207 del 2013, salvo che nella traduzione in inglese della prima, disponibile sul sito della Corte, mediante una sorta di numerazione informalmente aggiunta tra parentesi quadre: www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/O2008103_Bile_Gallo_en.pdf. Stessa soluzione è stata invero percorsa, dopo la 24 del 2017, da ulteriori ordinanze di particolare rilievo, come le nn. 207 del 2018 e la 17 del 2019 (addirittura suddivise in fatto e diritto).

- Cardone, A., Croce, M. (a cura di) (2021). *30 anni di laicità dello Stato: fu vera gloria?*, Atti del Convegno di Firenze del 27 e 28 settembre 2019, Roma: Nessun Dogma Iura.
- Catarbia, M., Weiler, J.H.H. (2000). *L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Bologna: Il Mulino.
- Faraguna, P. (2015). *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano: Franco Angeli.
- Faraguna, P. (2021). *On the Identity Clause and Its Abuses: "Back to the Treaty"*, in *European Public Law*, n. 3 (27), p. 427–446.
- Komárek, J. (2007). *"In the Court(s) We Trust?" On the Need for Hierarchy and Differentiation in the Preliminary Ruling Procedure*, in *European Law Review*, n. 4 (32), p. 467–491.
- Piccirilli, G. (2017). *L'unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlli: un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida (nota a Corte cost., ord. n. 24/2017)*, in A. Bernardi e C. Cupelli (a cura di), *Il caso «Taricco» e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale*, Napoli: Jovene editore, p. 327 et seq.
- Piccirilli, G. (2019). *La "riserva di legge". Evoluzioni costituzionali, influenze sovra-statali*, Torino: Giappichelli.
- Sarmiento, D. (2021). *The Consob Way – or how the Corte Costituzionale taught Europe (once again) a masterclass in Constitutional Dispute Settlement*, in eulawlive.com, 16 aprile 2021.
- Scaccia, G. (2018). *Giudici comuni e diritto dell'Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017*, in *Osservatorio AIC*, 7 maggio 2018, p. 1.